

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/220 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.
- (3) È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2017.
- (4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per due persone e un'entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere prorogata per le cinque persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017.

La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- 3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

I. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095	Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
2.	Mugabe, Grace	data di nascita 23.7.1965 passaporto AD001159 ID 63-646650Q70	Associata alla fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) del governo. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.
3.	Bonyongwe, Happyton Mabhuva	Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960 passaporto AD002214 ID 63-374707A13	Alto responsabile della sicurezza, strettamente associato all'interno della fazione ZANU-PF del governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Accusato di essere responsabile di sequestro di persona, di tortura e di omicidio di attivisti dell'MDC nel giugno 2008.
4.	Chihuri, Augustine	Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953 passaporto AD000206 ID 68-034196M68	Alto ufficiale di polizia e membro del comando operativo congiunto, strettamente associato alle politiche di repressione dello ZANU-FP. Ha confessato pubblicamente di sostenere il partito dello ZANU-PF in violazione della legge sulla polizia. Nel giugno 2009 ha ordinato alla polizia di chiudere tutti i casi connessi agli omicidi commessi nel periodo precedente le elezioni presidenziali del giugno 2008.
5.	Chiwenga, Constantine	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956 passaporto AD000263 ID 63-327568M80	Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.
6.	Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema	Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955 ID 29-098876M18	Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.
7.	Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)	Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26	Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

II. Entità

	Nome	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe	Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.».

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.	Bonyongwe, Happyton Mabhuya
2.	Chihuri, Augustine
3.	Chiwenga, Constantine
4.	Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema
5.	Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)».